

# Ordinanza sulla cinematografia (OCin)

**Modifica del 25 novembre 2015**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2002<sup>1</sup> sulla cinematografia è modificata come segue:

*Sostituzione di termini*

*In tutta l'ordinanza «legge» è sostituito con «LCin», «Dipartimento» con «DFI» e «Ufficio» con «UFC», con i necessari adeguamenti grammaticali.*

*Ingresso*

visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 della legge del 14 dicembre 2001<sup>2</sup> sul cinema (LCin),

*Art. 1 lett. c–e*

La presente ordinanza disciplina:

- c. l'obbligo di registrazione per le imprese di distribuzione e proiezione;
- d. l'obbligo di notifica per le imprese di produzione, distribuzione e proiezione nonché per le imprese che commercializzano film al di fuori dei cinema;
- e. gli organi esecutivi della promozione cinematografica.

*Art. 2*                    Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *regione cinematografica*: un gruppo di cinema in concorrenza per un pubblico cinematografico proveniente dalla stessa area geografica;
- b. *commercializzazione*: l'utilizzo di film a scopi commerciali, segnatamente:
  - 1. la proiezione in un cinema registrato,
  - 2. la vendita su supporti audiovisivi come DVD o video,
  - 3. la diffusione attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici.

<sup>1</sup> RS 443.11

<sup>2</sup> RS 443.1

*Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Per ogni film proiettato in un cinema registrato, le imprese di produzione sostenute e le imprese di distribuzione notificano:

*Art. 16a*            Obbligo di notifica per le imprese che commercializzano film al di fuori dei cinema

<sup>1</sup> Le imprese svizzere ed estere che vendono in Svizzera film su supporti audiovisivi o li offrono attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici, nonché i titolari dei rispettivi diritti di commercializzazione notificano annualmente per ogni film di durata superiore a 60 minuti:

- a. il titolo originale, i titoli nelle lingue ufficiali della Svizzera e i numeri ISAN;
- b. i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente:
  1. il regista,
  2. lo sceneggiatore,
  3. il produttore e il coproduttore;
- c. il genere di film;
- d. il Paese produttore e i Paesi coproduttori;
- e. le versioni linguistiche in cui il film è disponibile;
- f. l'anno di produzione;
- g. la data di inizio della commercializzazione per ogni tipo di utilizzazione;
- h. la durata (in minuti);
- i. il titolare dei diritti di commercializzazione per la Svizzera.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 lettera b numeri 2 e 3 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l'estero.

<sup>3</sup> Per la vendita di supporti audiovisivi va notificato anche il numero di supporti venduti annualmente per ogni film.

<sup>4</sup> Per la vendita attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici va notificato anche il numero di visionamenti pagati per ogni film.

<sup>5</sup> Le imprese devono annunciarsi all'UFC prima della prima notifica dei dati.

*Titolo dopo l'art. 16a*

## **Capitolo 4: Organi esecutivi**

*Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1 e 2*

Rilevazione di dati e statistica

<sup>1</sup> Il DFI designa l'organo incaricato di raccogliere i dati conformemente all'articolo 24 LCin e agli articoli 15–16a della presente ordinanza. La raccolta è di competenza dell'Ufficio federale di statistica.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di statistica può affidare la raccolta dei dati a un'organizzazione privata. Quest'ultima è soggetta all'obbligo di notifica nei confronti dell'Ufficio federale di statistica. Un contratto di diritto pubblico disciplina i diritti e i doveri dell'organizzazione privata.

*Titolo prima dell'art. 18*

*Abrogato*

*Art. 18*                      Composizione della Commissione federale della cinematografia

<sup>1</sup> La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti dei settori della creazione cinematografica, della diffusione di film, della formazione continua, dell'archiviazione e della cultura cinematografica.

<sup>2</sup> Le autorità culturali dei Cantoni vi hanno un rappresentante.

*Art. 18a*                    Delega di compiti esecutivi a privati

Il DFI può delegare singoli compiti esecutivi della promozione cinematografica a organizzazioni private.

*Art. 21a*                    Disposizione transitoria della modifica del 25 novembre 2015

L'obbligo di notifica di cui all'articolo 16a si applica a tutti i film venduti o visionati dal 1° gennaio 2017.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

25 novembre 2015                      In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

